

BALDI&PARTNERS *News*

Notiziario settimanale

N. 9-2019 - Venerdì 15 marzo 2019

In questo numero:

- **Penale: rilevanti nel calcolo delle soglie anche i costi non contabilizzati**
- **Certificazione del credito per ricerca e sviluppo**
- **Tassa libri sociali 2019**
- **Contribuente forfettario e prestazioni alla pubblica amministrazione**
- **Imposte dirette: servizi infragruppo ed importanza della certificazione**
- **Censure all'utilizzo elusivo della PEX**
- **Con l'“hard brexit” vengono meno gli obblighi INTRASTAT**

PENALE: RILEVANTI NEL CALCOLO DELLE SOGLIE ANCHE I COSTI NON CONTABILIZZATI

Interessante chiarimento da parte di un esponente del Comando Generale della Guardia di Finanza, in occasione del *Telefisco* 2019, a proposito della modalità di **calcolo della soglia** di punibilità **penale** per i reati tributari. Partendo dal contenuto letterale dell'art. 1, lettera f), del D. Lgs. n. 74/2000, in base al quale l'imposta evasa è costituita dalla **differenza** tra l'**imposta effettivamente dovuta** e quella **indicata nella dichiarazione**, la G.d.F. ha confermato la **rilevanza** anche dei **costi non contabilizzati**, purché ci sia **evidenza** del loro sostenimento. Così, ad esempio, in presenza di vendite di beni non dichiarate, si deve tener conto dei costi sostenuti per ottenere (acquistare/produrre) tali beni. Anche la giurisprudenza è allineata su tale orientamento, per tutte, leggasi la sentenza della Cassazione n. 8924/2015, che considera i costi sostenuti, pur non contabilizzati, ma risultanti da elementi certi e precisi.

CERTIFICAZIONE DEL CREDITO PER RICERCA E SVILUPPO

La legge di bilancio 2019 (art. 1, commi 70-72, Legge n. 145/2018), oltre ad avere modificato le modalità di **calcolo** del credito per **ricerca e sviluppo**, ha introdotto l'**obbligo di certificazione contabile** della documentazione necessaria per ottenere il predetto credito. Il ministero dello Sviluppo economico, con la circolare n. 3854 del 15 febbraio scorso, ha precisato che il **revisore legale**, nel rilasciare la certificazione si limita a verificare "**l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa**", **senza necessità** di entrare su **aspetti tecnici**. Pur in attesa di conferma da parte dell'Agenzia delle Entrate, **ASSIREVI**, a proposito della certificazione ricerca e sviluppo ai fini IRAP, aveva suggerito una verifica su **base campionaria**. La certificazione delle spese ammissibili deve essere rilasciata dallo **stesso soggetto** incaricato della **revisione legale dei conti**; per le imprese che **non** dispongono di tale organo, l'attestazione richiesta deve avvenire a cura di un **revisore iscritto** nella sezione <A> del Registro di cui al D. Lgs. n. 39/2010; a tali imprese è riconosciuto un **credito d'imposta <supplementare>** di importo **non superiore a 5 mila euro**, per attenuare l'onere delle competenze di chi certifica. Il **credito è compensabile con modello F24** a decorrere dal **periodo d'imposta successivo a quello di sostenimento dei costi**, subordinatamente all'avvenuto adempimento dei previsti obblighi di certificazione.

TASSA LIBRI SOCIALI 2019

Entro il prossimo **18 marzo** le **società di capitali**, comprese quelle consortili, devono versare la **tassa per la vidimazione dei libri sociali per l'anno 2019** (si veda la Circolare n. 14 del 5.3.2019). Sono tenute all'adempimento **anche** le società in **liquidazione volontaria**. L'importo dovuto è stabilito in misura **forfettaria**, in ragione della misura del **capitale sociale** o del fondo di dotazione alla data dell'**1.1.2019**: - **euro 309,87** non superiore a 516.456,90 euro; - **euro 516,46** superiore a tale importo. Eventuali **modifiche** intervenute nella misura del capitale sociale **successivamente all'1.1.2019 non hanno alcun effetto** sull'ammontare della tassa. Il pagamento si effettua mediante modello **F24**, eventualmente anche con compensazione di crediti; il codice tributo è il **7085** (anno di riferimento 2019). Le società che si sono **costituite successivamente all'1.1.2019**, per il pagamento utilizzeranno il **bollettino postale** di c/c n. 6007, intestato all'Ufficio Operativo di Pescara, prima della presentazione del modello AA7/10. Le **sanzioni** previste per il mancato o tardivo pagamento (art. 13 del D. Lgs. n. 471/1977) sono le seguenti: - **30%** dell'importo dovuto; - **15%** per il versamento con un **ritardo non superiore a 90 giorni**; -**1%** per ogni giorno di ritardo, se il pagamento avviene **entro 15 giorni**. Oltre agli sconti sopra previsti, è **possibile** beneficiare del **ravvedimento operoso** (ad esempio, per il pagamento oltre 90 giorni, ma entro l'anno, la sanzione è del 3,75%).

CONTRIBUENTE FORFETTARIO E PRESTAZIONI ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Un contribuente **forfettario**, pur **esentato** dall'emissione di **fattura elettronica**, qualora svolga **consulenze** nei confronti della **Pubblica amministrazione** (es., un Comune), deve emettere **fattura elettronica PA**, nella quale indicherà obbligatoriamente il **codice IPA** (Codice univoco) e procederà alla **conservazione sostitutiva** della stessa.

IMPOSTE DIRETTE: SERVIZI INFRAGRUPPO ED IMPORTANZA DELLA CERTIFICAZIONE

Ai fini della deducibilità delle **prestazioni di servizio** che la **capogruppo** addebita **alle controllate**, è **opportuno** munirsi di una **relazione tecnica** predisposta da una **società di revisione**, che **analizzi i documenti contabili** presso la capogruppo ed il **metodo di addebito** delle somme alle imprese controllate, coerente agli accordi esistenti e **conforme al contratto di servizi infragruppo** in essere. Tale certificazione è stata giudicata **idonea a soddisfare** pienamente il principio dell'**inerenza** e della **congruità** dei costi dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia (sentenza n. 4813/2018). Già in passato la Cassazione (sentenze n. 6939/2008 e n. 5926/2009) si era pronunciata sulla valenza probatoria della certificazione di cui sopra. Anche l'Amministrazione finanziaria (circolare n. 271/E/1997), pur nel caso particolare di **rapporti con società estere**, ha sottolineato l'opportunità dell'attestazione nell'addebito dei costi infragruppo.

CENSURE ALL'UTILIZZO ELUSIVO DELLA PEX

Come noto, le cessioni di **partecipazioni** con i requisiti **PEX** consentono una **tassazione agevolata** delle plusvalenze realizzate (è tassato solo il 5% della plusvalenza), ma **inibiscono la deduzione fiscale** delle eventuali **minusvalenze**. I **requisiti** per accedere a tale regime sono: - ininterrotto possesso della partecipazione dal primo giorno del dodicesimo mese precedente alla cessione; - iscrizione della partecipazione tra le immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso; - residenza fiscale della società partecipata in Stati o territori non a fiscalità privilegiata; - esercizio da parte della società partecipata di un'attività commerciale o industriale. E' chiaro che tale normativa **può prestarsi a manovre elusive**, soprattutto riguardo alla possibilità di dedurre minusvalenze, ad esempio **iscrivendo** la partecipazione nell'**attivo circolante** (anziché tra le immobilizzazioni finanziarie), quando si ritiene che **non si realizzerà un utile** e c'è la possibilità di **trasferire** la partecipazione nell'ambito di **società appartenenti ad un Gruppo**; in tal caso è opportuno usare prudenza, anche tenendo conto della recente sentenza della Cassazione (n. 3614 del 7.2.2019), che ha disatteso il prezzo determinato nella compravendita (che aveva dato luogo ad una minusvalenza), in quanto al di sotto del valore normale. In questo caso il cedente, per superare la tesi accertativa, avrebbe dovuto fornire giustificazioni convincenti al prezzo di vendita così determinato.

CON L'“HARD BREXIT” VENGO NO MENO GLI OBBLIGHI INTRASTAT

L'Agenzia delle Dogane ha esplicito le possibili ripercussioni della “Hard Brexit”: innanzitutto nel caso di **merci dirette nel Regno Unito** la Brexit **non comporterà un mutamento del regime IVA** (le operazioni restano non imponibili ma ai sensi dell'art. 8 del DPR 633/72), ma **verranno meno gli obblighi di compilazione degli elenchi Intrastat**. Sarà necessario inoltre presentare le merci in **Dogana** per l'espletamento delle procedure di esportazione. Nel caso di **merci inglesi importate** sarà necessario il **versamento dell'IVA** (oltre che dei dazi, se dovuti) all'atto dell'**importazione** ma vengono meno gli obblighi Intrastat. Gli operatori italiani dovranno essere in possesso del **codice EORI per effettuare scambi commerciali oltremarica**. Nel caso di spedizioni nei giorni vicini all'Hard Brexit, si invita a valutare adeguatamente la tempistica delle spedizioni dall'Italia verso il Regno Unito e viceversa per fare in modo che si completino prima o inizino dopo il termine previsto per il recesso. Ulteriori conseguenze riguardano le autorizzazioni doganali rilasciate, che perderanno valore. Inoltre i beni inglesi non potranno più essere introdotti in un deposito IVA, ma potranno beneficiare del regime del deposito doganale di cui all'art. 237 del Regolamento Ue n. 952/2013.

MERCATO FINANZIARIO

EURIBOR	14/03/19	31/12/18	31/12/17	CAMBI	14/03/19	31/12/18	31/12/17	SPREAD	14/03/19	31/12/18	31/12/17
3 mesi	-0,310	-0,313	-0,329	Euro - Usd	1,13	1,15	1,20	<i>Btp vs BUND 10 years</i>	241,2	246,9	157,5
6 mesi	-0,232	-0,240	-0,271	Euro - yen	126,1	125,9	135,0				
1 anno	-0,109	-0,119	-0,186								

Questa pubblicazione riporta riflessioni, valutazioni e notizie su temi fiscali, economici e legali, inerenti l'attività di avvocato e commercialista. I vari argomenti sono affrontati e risolti su basi assolutamente generali, senza poter tenere conto delle specificità che ogni singolo caso concreto inevitabilmente presenta. Le informazioni qui riportate non intendono pertanto offrire alcuna indicazione immediatamente applicabile, né in alcun modo sostituire il rapporto professionista-cliente. Per queste ragioni, in relazione ad ogni caso concreto, si raccomanda di chiedere parere al proprio professionista di riferimento, prima di mettere in pratica qualsiasi indicazione qui pubblicata.